REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Elisabetta Conte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 13842/M del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 15.05.2026 proposto da

[OMISSIS] [Omissis] (*C.F. [OMISSIS]*) nato a **[Omissis] [Omissis]** ([OMISSIS]) il **[**OMISSIS] e residente a **[Omissis],** via **[Omissis] [Omissis],** rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti (*C.F. BNTPLA66B05C745M*), elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto Avvocato in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16 (*pec: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org*)

contro

MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (*C.F. 80425650589*) in persona del Ministro della Difesa in carica *pro-tempore* domiciliato presso la sede di Roma, Viale dell'Esercito 186, cap. 00143 (RM), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, con sede in via degli Offici 14, cap. 06123 (PG)

COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI – Centro Nazionale Amministrativo (C.N.A.), (*C.F. 93030280692*) in persona dell'Ill.mo Comandante *pro-tempore*, domiciliato presso la Sede di Chieti Scalo, sedente in Viale Benedetto Croce n. 154, cap. 66100 (CHIETI SCALO), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, con sede in via degli Offici 14, cap. 06123 (PG).

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 22 ottobre 2026 tenutasi con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Marida Amodio Mancino, l'Avv. Massimo Silvestri, in sostituzione dell'Avv. Paolo Bonaiuti, nessuno per il Ministero della Difesa e per l'Arma dei Carabinieri.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente – *ex* carabiniere cessato dal servizio a decorrere dal 12 agosto 2004 (transitando nella categoria dell'ausiliaria fino al 22 agosto 2004) – riassumeva il giudizio innanzi a questo Giudice a seguito della sentenza della Sezione Seconda di Appello n. 41/2026, che aveva annullato la sentenza n. 107/2021 di questa Sezione. In particolare, il ricorrente – riproponendo le medesime argomentazioni già promosse nel precedente giudizio di primo grado - impugnava il decreto n. 508 del 31 luglio 2006 "*… per la parte negativa in relazione alla pretesa errata e mancata liquidazione dell'indennità integrativa speciale, che non sarebbe stata contabilizzata in misura integrale e separata e, comunque, non perequata*", al fine di "*… ottenere l'applicazione sul proprio trattamento pensionistico dell'agevolazione di cui al combinato disposto*

dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e dell'art. 59, comma 36, della legge 27 dicembre 1997 n. 449". In particolare, chiedeva che venisse accertato il proprio diritto alla riliquidazione "*del trattamento pensionistico privilegiato* […] *con attribuzione della Indennità Integrativa Speciale, in uno alle 13^ mensilità, nell'intera misura, integrale e separata (sia per quantificazione della stessa in relazione alla inidoneità accertata, sia per applicazione della corretta perequazione automatica) e correttamente perequata affinché il riferito emolumento venga corrisposto in misura integrale e, comunque, venga rivalutato - come detto - degli incrementi dell'indennità integrativa speciale, calcolate in percentuale sulla misura intera, come espressamente richiamato nella normativa di settore, oltre ad essere riliquidata per effetto della perequazione quale espressamente prevista dalla L. 388/2000, con decorrenza del tutto ab origine e senza taluna prescrizione".*

II. Si costituivano il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentando che quest'ultimo aveva inteso le richieste formulate dal sig. [Omissis] con il ricorso quale istanza amministrativa volta al conseguimento della riliquidazione del trattamento pensionistico con conseguente attribuzione dell'indennità integrativa speciale in misura intera, separata e perequata e che, conseguentemente, in via satisfattiva e in riforma del precedente decreto di pensione ordinaria n. 508/2006, il Comando Generale aveva adottato un nuovo provvedimento, il n. 37 in data 12.03.2021, volto a soddisfare integralmente le richieste del pensionato, disponendo la liquidazione del beneficio, previa applicazione della corretta prescrizione dei termini quinquennali ai sensi dell'art. 2 del R.D. 295 del

1939 per i ratei precedentemente maturati. Rimarcavano i resistenti, altresì, che il riconoscimento del beneficio *de quo* non sarebbe automatico, essendo subordinato alla domanda dell'interessato, quindi, nel caso di specie mancante. Pertanto, concludevano chiedendo in via principale la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 153 c.g.c. o il rigetto dello stesso e, in subordine, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la dichiarazione della prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici precedentemente maturati.

III. All'udienza del 22 ottobre 2026, l'Avv. Silvestri, per il ricorrente, nel riconoscere che il decreto n. 37/2021 aveva superato il precedente n. 508/2006, sosteneva che quest'ultimo non era mai stato notificato al sig. [Omissis] e contestava il decreto n. 37 poiché avrebbe dovuto riconoscere i maggiori ratei dovuti dal momento in cui il ricorrente era andato in pensione, ossia dal 12 agosto 2004.

Considerato in

DIRITTO

I. In applicazione del principio della c.d. ragione più liquida (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9936/2014, Cass. n. 9309/2020), si ritiene di potersi pronunciare nel merito, omettendo di esaminare le questioni pregiudiziali e preliminari, posta l'infondatezza della domanda nella parte in cui richiede il riconoscimento dell'indennità integrativa speciale in misura intera e separata senza taluna prescrizione.

I.1 Il ricorrente ha agito per l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con attribuzione

dell'indennità integrativa speciale nella misura intera, integrale e separata e correttamente perequata, "*con decorrenza del tutto ab origine e senza taluna prescrizione*". A seguito della presentazione del ricorso, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con il citato decreto n. 37/2021, emanato proprio in conseguenza dell'instaurazione del giudizio innanzi a questa Corte da parte del sig. [Omissis], considerato "*che l'interessato è in possesso del requisito dei 40 anni contributivi al 1° gennaio 1995, anzianità minima richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge 08/08/1995 n. 335, integrato dall'art. 59 comma 36 della legge 27/12/1997, n. 449, occorre riliquidare il trattamento pensionistico in godimento con l'esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base pensionabile*", ha proceduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, espungendo dallo stesso la predetta indennità e facendo espressamente salva "*la corresponsione da parte dell'INPS degli assegni accessori spettanti ai sensi delle vigenti norme, ivi compresa l'indennità integrativa speciale in quanto l'interessato, alla data del 01/01/1995, aveva maturato 40 anni di servizio utile* (…)". Conseguentemente, la domanda del ricorrente, nella parte in cui richiedeva il riconoscimento dell'indennità integrativa speciale nella misura intera, integrale e separata deve ritenersi soddisfatto con l'intervento del decreto n. 37/2021.

I.2 Il ricorrente, tuttavia, ha richiesto che detta indennità – computata come descritto – gli fosse riconosciuta senza l'operare di alcuna prescrizione. Tale richiesta, tuttavia, non merita accoglimento.

Come noto, se il diritto a pensione è imprescrittibile, i singoli ratei –

nonché le differenze arretrate – si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2, comma 1, R.D.L. 295/1939, convertito dalla L. 739/1939, come sostituito dall'art. 2 L. 428/1985. Ciò in quanto "*dal rapporto pensionistico non discende un'unica obbligazione, con oggetto una prestazione unitaria da eseguire ratealmente, bensì una successione di obbligazioni scadenzate periodicamente, ciascuna delle quali rappresenta la prestazione dovuta nel periodo considerato*" (Sez. Puglia, sent. n. 60/2024).

Ai sensi dell'art. 143, comma 5, D.P.R. 1092/1973 il termine di prescrizione previsto dal citato art. 2, comma 1, del menzionato regio decreto-legge "*[…] non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato*". Nel caso di specie, dalla documentazione presente in atti non risulta che l'Amministrazione abbia notificato all'interessato l'originario provvedimento di liquidazione della pensione, oggetto di impugnazione. Tuttavia, la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici - per quanto attiene al valore differenziale dovuto al diverso computo dell'indennità integrativa speciale - decorre dal momento in cui il ricorrente poteva rilevare la non corretta erogazione del beneficio dalla visione dei c.d. "*cedolini di pensione*". Ne consegue che, essendo i singoli ratei pensionistici soggetti a prescrizione quinquennale decorrente dalla maturazione del relativo credito - ossia dalla scadenza di ciascun rateo - il corso di ciascun periodo prescrizionale può essere interrotto dal creditore mediante uno degli atti a ciò idonei ai sensi dell'art. 2943 c.c. Tanto considerato, l'Amministrazione ha correttamente previsto, nel decreto n. 37/2021,

che i maggiori ratei non dovessero essere riconosciuti con riferimento al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, in considerazione della prescrizione degli stessi.

II. Con riguardo alle spese di lite, considerando che il ricorrente è risultato vittorioso nel grado di appello, ma soccombente nel presente grado, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, rigetta la domanda del ricorrente nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2026.

Il Giudice

Elisabetta Conte

(*f.to digitalmente*)

DECRETO

Il giudice, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-*septies* del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.

Il Giudice

Elisabetta Conte

(*f.to digitalmente*)

Depositati in Segreteria il 3 novembre 2026.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.sa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)